

COMUNE di VALENZA
Provincia di Alessandria
Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Verbale n.8 del 20/04/2022

L'Organo di revisione, composto dal dott. Marco Scazzola (presidente), dal dott. Alberto De Gregorio (componente) e dal dott. Alessandro Chiri (componente), nominato con delibera consigliere n. 62 del 25/11/2021, si è riunito alle ore 17,00 presso le sede degli uffici dell'Ente, per redigere il

Parere sulla proposta di delibera Consiglio Comunale avente ad oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE ESENZIONE PER I DEHORS DAL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO 1° APRILE 2022 - 31 DICEMBRE 2022.

Risulta assente giustificato il dott. De Gregorio.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata al Collegio in data 20.04.2022, concernente l'esenzione per i dehors dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Visto il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale);

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, **"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di**

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine ... per approvare i regolamenti relativi **alle entrate degli enti locali**, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.

Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve

rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

- RILEVATO che l'ordinanza del Ministro della Salute del 01/04/2022, che produce effetti dal 01/04/2022 al 31/12/2022, prescrive che al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», le quali suggeriscono, tra l'altro, di privilegiare l'utilizzo di spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehor);
- CONSIDERATO che l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere è disciplinata, a livello comunale, dal "Regolamento per il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per spazi di ristoro all'aperto con dehors e arredi mobili", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 18.12.2008 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.04.2012, esecutive ai sensi di legge;
- CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e locale vigente in materia, favorire una più rapida ripresa delle varie attività economiche, presenti sul territorio, coinvolte dagli effetti negativi e al contempo adottare provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, in coerenza con l'ordinanza ministeriale sopracitata;
- CONSIDERATO che l'Ente ritiene opportuno in via straordinaria:
- derogare fino al 31/12/2022 da dette disposizioni regolamentari relativamente alle dimensioni ed alla posizione delle superfici di occupazione, alle caratteristiche estetiche delle coperture, alla presentazione di dichiarazioni;
- relativamente a tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate con dehors sia permanenti che temporanei, disporre l'esenzione dal canone unico patrimoniale per un ulteriore periodo che decorre dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022;

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- che l'esenzione di cui all'oggetto entrerà in vigore con decorrenza dal 1° aprile 2022.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che l'esenzione è formulata:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.
- rispetta la **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni;

CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione avente ad oggetto: del "ESAME ED APPROVAZIONE ESENZIONE PER I DEHORS DAL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO 1° APRILE 2022 - 31 DICEMBRE 2022."

Valenza, 20.04.2022

L'Organo di Revisione

Dott. Scazzola Marco (Presidente)

Dott. Alessandro Chiri (Componente)

